



**Avviso pubblico**

**Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana, 2020**

**Premesso che:**

- Il Consiglio regionale con l.r. 19 febbraio 2020, n. 12 “Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana” ha stabilito di destinare, anche per l'anno 2020, un contributo economico a favore di: associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5; comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana; centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 111 della l.r. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale; realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della sopracitata legge, che promuovono il territorio in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera;
- Il Consiglio regionale, in costanza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, procede a dare esecuzione alla legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12, anche come contributo verso la graduale ripresa delle attività sia da parte del tessuto associativo che delle singole amministrazioni locali, del territorio regionale.

Tutto ciò premesso, si rende noto quanto segue.

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, con il presente avviso, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende destinare un contributo economico una tantum alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, nonché alla valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi e della loro opera.

## **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di concessione di contributo, per le finalità del presente avviso:

**a)** associazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "*Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali*") e iscritte, al momento di invio della domanda, nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della stessa l.r. 5/2012;

**b.1)** comuni che organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

**b.2)** associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

**c.1)** centri commerciali naturali come definiti dall'articolo 111 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

**c.2)** comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale;

**d.1)** realtà territoriali organizzate da amministrazioni pubbliche locali, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, che promuovono il territorio in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera;

**d.2)** realtà territoriali organizzate da istituzioni sociali private, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, che promuovono il territorio in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera;

## **Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione del contributo**

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono partecipare al presente avviso devono presentare la domanda di concessione del contributo, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/valorizzazioneOn/>, nella sezione "Avvisi, bandi e gare";

2. Il modulo da compilare *online* ai fini della domanda di concessione è denominato “Domanda di concessione di un contributo per l’avviso pubblico “Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana”. Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all’inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell’art. 4, non costituisce titolo di partecipazione all’avviso.
4. La domanda si compone della seguente documentazione obbligatoria, a pena d’irricevibilità:
  - a) solo per soggetti diversi dai comuni, che partecipano per la prima volta a un avviso del Consiglio regionale della Toscana: copia dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto;
  - b) per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a): dichiarazione d’iscrizione nell’elenco regionale alla data di presentazione della domanda;
  - c) per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b.1) e b.2): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per i soli enti locali), attestante l’attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta in modo continuativo nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
  - d) per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c.1): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l’impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime “de minimis” nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti;
  - e) per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c.2): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente dalla quale risulti che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;
  - f) per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d.1) e d.2): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per i soli enti locali), attestante che l’attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e della loro opera è svolta in modo continuativo da almeno trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di presentazione della domanda e relazione illustrativa dell’attività svolta.
  - g) solo per domande sottoscritte mediante firma autografa (in originale, per invio a mezzo raccomandata A/R, o scannerizzata per invio tramite modalità telematiche): copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
5. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante, o dal dirigente competente per gli enti locali, in uno dei seguenti modi:

- a) per invio tramite raccomandata: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- b) per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.<sup>1</sup>

#### **Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione**

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all’art. 3 del presente avviso, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre la data di lunedì 17 agosto 2020**, in una delle seguenti modalità:
  - a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it);
  - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;
  - c) tramite il servizio web ap@ci all’indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l’invio della documentazione;<sup>2</sup>
  - d) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: “Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana”, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. **Fa fede la data del timbro postale;**

Per le modalità di invio di cui ai punti a), b) e c) si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità indicate all’art. 4 e riportare quale oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico *Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana*”.

**I comuni dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti a) e b).**

Per la modalità di invio di cui al punto d) sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico *Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana*”, nonché la denominazione e l’indirizzo del soggetto richiedente.

---

<sup>1</sup> Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

<sup>2</sup> Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 3 del presente avviso pubblico saranno considerate irricevibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili all'ente richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B – Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.

#### **Art. 5 – Requisiti di ricevibilità della domanda**

1. La domanda di concessione del contributo, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ricevibile a condizione che il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda posseda tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come uno dei soggetti compresi tra quelli indicati all'art. 2.
2. Il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituisce requisito di ricevibilità: l'iscrizione – alla data di presentazione della domanda - nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 5/2012, esclusivamente nelle sezioni: "Associazioni di Ricostruzione storica" o "Associazioni di Rievocazione storica".
4. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b.1) e b.2), costituisce requisito di ricevibilità:
  - per i comuni (cat. b1): la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente, attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche in Toscana, svolta in maniera continuativa, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
  - per le associazioni senza scopo di lucro (cat. b2): la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche in

Toscana, svolta con il patrocinio del comune, in maniera continuativa nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

5. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c.1) e c.2), costituisce requisito di ricevibilità:
  - per i centri commerciali naturali (cat. c1): il fatto che la domanda sia presentata esclusivamente da centri commerciali naturali, così come definiti dal comma 1, art. 111 della Legge regionale 23 novembre 2018, n.62 "*Codice del Commercio*". La domanda deve contenere, a pena di irricevibilità, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli aiuti che il soggetto ha ottenuto a qualsiasi titolo, in regime "de minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari: 2017-2018-2019 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente avviso;
  - per i comuni (cat. c2): il fatto che la domanda sia presentata esclusivamente da comuni che organizzano fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale. La domanda deve contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni.
6. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), costituisce requisito di ricevibilità:
  - la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente, nel caso di amministrazioni pubbliche locali, attestante che l'attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e della loro opera è svolta in modo continuativo da almeno trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di presentazione della domanda;
  - la relazione illustrativa dell'attività di cui al punto precedente.
7. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna delle categorie sopraindividuate.

#### **Art. 6 – Risorse disponibili**

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, ammonta a complessive euro **149.000,00**, di cui:
  - euro 129.000,00 per le categorie a), b) e c) nella misura di euro 43.000,00 per ciascuna categoria;
  - euro 20.000,00 per la categoria d).

#### **Art. 7 – Valutazione delle domande e determinazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi una tantum con procedura automatica dopo che il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia avrà

verificato la ricevibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente avviso, nonché la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

2. In caso di domande irricevibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia.
3. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 43.000,00 per ciascuna delle categorie stabilite all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 12/2020. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 12/2020, i contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 20.000,00, per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda pari ad euro 5.000,00. I contributi sono determinati in misura fissa per un ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate e considerate ricevibili per ciascuna delle categorie sopra richiamate.

#### **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nella modulistica, in un'unica soluzione per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 novembre 2020.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") che prevede che l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordati ad una medesima impresa non può superare il tetto di 200.000,00 euro spalmati nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizi finanziari 2017-2018-2019) e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito.
3. Entro il termine di 180 giorni dal giorno di erogazione dei contributi, tutti i soggetti beneficiari devono presentare al Consiglio regionale della Toscana, Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, attraverso una delle modalità indicate all'art.4 per la presentazione della domanda di concessione, una relazione sull'impiego delle somme ricevute.

#### **Art. 9 - Verifiche e controlli**

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio

concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato ferme restando le sanzioni penali previste.

### **Art. 10 – Pubblicità e comunicazioni**

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it) nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sono inoltre pubblicati sul sito della Giunta regionale, e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, contattando:
  - Anna Giulia Fazzini - [ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it)
  - Daniele Graziani - [d.graziani@consiglio.regione.toscana.it](mailto:d.graziani@consiglio.regione.toscana.it)
  - Cinzia Sestini: 334/64.97.469 - [c.sestini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:c.sestini@consiglio.regione.toscana.it)

2. L'elenco dei contributi concessi viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

### **Art. 11 –Trattamento dei dati personali**

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it)).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo



necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>).

### **Art. 12 – Responsabile del Procedimento**

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Elena Pianea.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Elena Pianea. Tel: 055/238.74.40 – e-mail: [e.pianea@consiglio.regione.toscana.it](mailto:e.pianea@consiglio.regione.toscana.it).